

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: D.L. 2020 N. 23 - N. 34 - LEGGE N.27 di conversione del D.L. N. 18

SCADENZA	SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI	POSTICIPO AL
1.01.2020 31.12.2020	<u>PACE FISCALE "ROTTAMAZIONE TER" "SALDO & STRALCIO"</u> : il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate, da corrispondere nell'anno 2020 alle relative scadenze, non determina l'inefficacia delle definizioni agevolate se il debitore effettua l' <u>integrale versamento</u> , senza ulteriori dilazioni, delle rate entro il termine del 10 dicembre 2020 (non si applicano sanzioni e interessi). In precedenza, per non perdere i benefici dei pagamenti agevolazioni, la rata della Rottamazione-ter in scadenza al 28.02.2020 e la rata Saldo & Stralcio in scadenza al 31 marzo, erano state posticipate al 1° giugno (poiché il 31 maggio cade di domenica).	10 dicembre 2020 
Dal 1.01.2020 Al 31.12.2020	<u>DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL</u> : la domanda di disoccupazione può essere presentata – tramite Patronato INCA – entro 128 giorni dalla cessazione involontaria dall'attività lavorativa nell'anno 2020 (in precedenza doveva essere presentata entro 68 dalla cessazione)	ENTRO 128 giorni dalla cessazione
Dal 1.01.2020 Al 31.12.2020	<u>COMPENSAZIONE PREVENTIVA RIMBORSI/ DEBITI A RUOLO</u> : è sospesa, per tutto il 2020 la modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo tramite la "compensazione volontaria" con le somme che l'Agenzia delle entrate è tenuta ad erogare a titolo di rimborso d'imposta. Prima di erogare un rimborso, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta debitore per somme iscritte a ruolo, nel qual caso invia apposita segnalazione all'agente della riscossione. Quest'ultimo notifica al contribuente una proposta di compensazione dei debiti a ruolo con il credito spettante, invitandolo a rispondere entro 60 giorni.	Sospensione della richiesta di compensazione per tutto l'anno 2020 
Dal 1.03.2020 Al 30.04.2020	<u>DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL</u> : per i lavoratori in disoccupazione il cui periodo di fruizione della NASPI E DISCOLL termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, viene prorogata l'indennità di 2 mesi per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario di una delle indennità da COVID-19 previste dai Decreti "Cura Italia" (DL 18/2020) o "Rilancio" (34/2020). Le due mensilità aggiuntive decorrono dalla data di scadenza originaria del trattamento. Esempio: se il diritto alla NASPI è scaduto il 30.03.2020, il lavoratore percepirà il trattamento anche per i mesi di aprile e maggio.	Proroga di ulteriori due mesi  Per ogni informazione occorre rivolgersi al Patronato INCA CGIL.
Dal 31.01.2020 Al 15.04.2020	<u>PERMESSI DI SOGGIORNO</u> : tutti i permessi di soggiorno che scadono del periodo 31 gennaio - 15 aprile 2020 sono prorogati sino al 31 agosto 2020 (in precedenza era il 15 giugno, Circ. Min. Interno n. 0023308 del 21.03.2020)	31 Agosto 2020 
Dal 31.01.2020 Al 15.04.2020	<u>ABILITAZIONI COMUNALI PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE</u> : tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio/fine lavori per la costruzione di edifici in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 , conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.	Proroga 90 giorni 

SCADENZA	SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI	POSTICIPO AL
Dal 23.02.2020 al 31.05.2020	COLF/BADANTI: Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico, del primo trimestre 2020 <u>compresi i versamenti da effettuare entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro se ricadenti nel periodo 23 febbraio e 31 maggio 2020.</u> I pagamenti sospesi sono effettuabili entro il 10 giugno 2020, <u>senza applicazione di sanzioni e interessi</u>	10 giugno 2020
 	BONUS COLLABORATORI DOMESTICI: dal 25 maggio è possibile fare richiesta sul sito dell'Inps dell'indennità da € 1000 complessivi, € 500 euro rispettivamente per i mesi di aprile e maggio. Ne hanno diritto solo i domestici non conviventi che alla data del 23 febbraio 2020 avevano attivi uno o più rapporti di lavoro per più di 10 ore a settimana. Vedi scheda Lavoratori Domestici predisposta dal Consorzio del 29.05.2020	Nel limite di spesa previsto. Non saranno adottati altri provvedimenti concessori.
Dal 23.02.2020 al 31.12.2020	BENEFICI ACQUISTO 1°CASA E CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO: sospensione dei termini dal 23 febbraio al 21 dicembre 2020 per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del beneficio "prima casa" e del credito d'imposta per il riacquisto "1° casa", relativi a: - periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; - termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei 5 anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; - termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa" - termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. (Circolare AdE n. 9 del 13.04.2020)	Posticipo al 1° gennaio 2021
Dal 1.03.2020 Al 31.05.2020	BONUS SOCIALI: rinnovo dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico) che consentono la continuità dello sconto in bolletta l'ulteriore periodo di godimento dei bonus per i successivi 12 mesi. Il posticipo dell'invio delle istanze è relativo ai rinnovi scadenti nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2020: è stata deliberata la facoltà di rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus entro il 31 luglio 2020 (in precedenza era il 30 giugno). Bonus con data limite di rinnovo al 31.03.2020 (scadenza 30.04.2020) Bonus con data limite di rinnovo al 30.04.2020 (scadenza 31.05.2020) Bonus con data limite di rinnovo al 31.05.2020 (scadenza 30.06.2020) Fonte ARERA: Deliberazione 17 marzo 2020 n. 76/2020/R/COM Deliberazione 28 aprile 2020 n. 140/2020/R/COM.	31 luglio 2020 

SCADENZA	SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI	POSTICIPO AL
Dal 8.03.2020 Al 31.05.2020	<p><u>AVVISI BONARI (I)</u>: sospensione dei termini per i versamenti in scadenza nel periodo 8.03.2020 - 31.05.2020 a seguito dei controlli automatici ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, per i quali risultano dovute a titolo d'imposta: ritenute, contributi e premi, minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento. Il versamento è considerato <u>tempestivo</u> se effettuato entro il 16.09.2020.</p> <p><u>Comunicazioni di irregolarità</u>: a seguito del controllo automatico ai sensi del 36-bis, relative alle dichiarazioni presentate dai contribuenti inviate entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo</p> <p><u>Comunicazioni di irregolarità</u>: a seguito del controllo automatico ai sensi del 36-ter, relative al controllo formale e rettifica degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, effettuato dall'AdE entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ritiene che siano oggetto di sospensione anche le comunicazioni di irregolarità inviate agli intermediari.</p> <p><u>Comunicazioni di irregolarità</u>: controllo automatico IVA ai sensi del 54-bis relative alla liquidazione dell'imposta entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo</p> <p><u>Comunicazioni liquidazione TFR, arretrati a tassazione separata</u>: riliquidazione delle imposte dovute effettuata dall'AdE</p>	<p>16 settembre 2020</p> <p></p> <p>I versamenti possono essere effettuati anche <u>in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</u></p>
Dal 8.03.2020 Al 31.05.2020	<p><u>CONTROLLO FORMALE 36-TER NEI CONFRONTI DEI CAF</u>: sono sospesi i termini entro i quali deve essere presentata la documentazione all'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli formali ai sensi del 36-ter, ricadenti nel periodo 8.03.2020 – 31.05.2020 (Circolare AdE n. 8/E del 3.04.2020)</p>	30 giugno 2020
Dal 8.03.2020 Al 31.12.2020 ?	<p><u>COMUNICAZIONI AGLI INTERMEDIARI</u>: si attende la pubblicazione di uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate in riferimento alla proroga dei termini per atti di contestazione e atti di irrogazione delle sanzioni, che scadono nel periodo 8.03.2020-31.12.2020, al fine di avere certezza che la proroga valga anche per gli intermediari con conseguente notifica degli atti nel periodo compreso tra il 1.01.2021 - 31.12.2021 (art. 157 del DL n. 34/2020)</p>	1° gennaio 2021 ?
Dal 8.03.2020 Al 31.05.2020	<p><u>LOCAZIONE/COMODATO</u>: sospensione dei termini per la registrazione contratti di locazione, affitto e comodato stipulati e <u>dei correlati obblighi di versamento dell'imposta</u>, il cui termine di registrazione cade nel periodo 8.3.2020-31.05.2020, compresi proroghe e rinnovi. Procedendo alla registrazione del contratto, <u>rinunciando</u> così alla sospensione, i versamenti devono essere effettuati nei termini previsti (Circolare AdE n. 8/E del 3.04.2020).</p> <p><u>COMUNICAZIONI ENEA</u>: comunicazioni per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, acquisto grandi elettrodomestici e per risparmio energetico. Se la <u>scadenza dei 90 gg dal termine dei lavori</u> ricade nel periodo dall'8.03.2020 al 31.05.2020, la trasmissione all'ENEA per beneficiare delle detrazioni dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 30 giugno.</p>	30 giugno 2020

SCADENZA	SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI	POSTICIPO AL
Dal 8.03.2020 Al 31.05.2020	<p>SUCCESSIONI: sospensione dei termini che ricadono nel periodo 8.03.2020 e 31.05.2020 per la presentazione telematica della dichiarazione, delle domande di voltura e <u>dei relativi versamenti dell'imposta ipotecaria, catastale e degli altri tributi indiretti.</u></p> <p>La sospensione dei versamenti non si applica qualora la dichiarazione di successione sia presentata ad esempio per lo sblocco del conto corrente (Circolare AdE n. 8/E del 3.04.2020)</p>	30 giugno 2020
Dal 8.03.2020 Al 31.08.2020	<p>RISCOSSIONE: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (anche per multe stradali, tributi locali, casse di previdenza professionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'8.03.2020 al 31.08.2020 non verranno notificate cartelle (in precedenza era 31.05.2020) né saranno avviate dall'Agenzia delle entrate azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti - i pagamenti riferiti a cartelle notificate prima dell'8.03.2020, il cui termine di pagamento scade nel periodo 8.03.2020 - 31.08.2020 (in precedenza era 31.05.2020), sono sospesi e in alternativa al versamento in un'unica soluzione è possibile chiedere la rateazione presentando istanza on line nel sito Agenzia Entrate Riscossione (per debiti sino a 60 mila euro) https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/ - le rate dei pagamenti ricadenti nel periodo 8.03.2020 - 31.08.2020 sono sospese e dovranno essere pagate entro il 30 settembre 2020 (in precedenza 1° giugno 2020) - in caso di dilazione dei pagamenti derivanti da cartelle di pagamento in essere all'8 marzo 2020 o accolte se riferite a domande presentate entro il 31.08.2020, decadono per effetto del mancato pagamento di 10 rate consecutive (di norma 5 rate) - in caso di mancato pagamento dei debiti riferiti a cartelle notificate prima dell'8.03.2020 l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento) (<i>Faq del 19.03.2020 e 26.05.2020, Agenzia Riscossione</i>) - sospesi gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate inerenti alle imposte sui redditi, IVA, IRAP (affidati all'agente della riscossione) - sospesi gli avvisi di recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS. <p>La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1.03.2020),</p>	<p>30 settembre 2020</p> <p></p>
Dal 9.03.2020 Al 31.05.2020	<p>SOSPENSIONE VERSAMENTI A SEGUITO DI ATTI: a seguito dell'emergenza e al fine di consentire l'invio delle notifiche da parte degli uffici in un lasso di tempo maggiore rispetto ai termini ordinari di decadenza dell'azione accertatrice, sono sospesi i termini di versamento che scadono nel periodo 9.03.2020 – 31.05.2020, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, relativi ai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di Accertamento con Adesione ▪ Accordo Conciliativo in commissione tributaria ▪ Accordo di mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria, per le controversie di valore non superiore a 50.000 € a seguito di ricorso ▪ Atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita catastale a seguito di istanza presentata insieme alla domanda di Voltura. 	<p>16 settembre 2020</p> <p></p>

SCADENZA	SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI	POSTICIPO AL
<p>Dal 9.03.2020 Al 31.05.2020</p>	<p><u>SOSPENSIONE VERSAMENTI A SEGUITO DI ATTI (segue):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (contratti verbali, scritture private, ecc.) ▪ Atti di recupero inerenti alla riscossione di crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ▪ Avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, imposta di successione/ ipotecaria/catastale/bollo e delle tasse ipotecarie, imposta sulle donazioni. <p>I pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre mediante rateazione fino a un massimo di <u>4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.</u></p> <p>È inoltre prorogato a 16.09.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti i cui termini di versamento ricadano nello stesso periodo suindicato.</p> <p>La proroga si applica anche alle somme rateali, in scadenza nello stesso periodo, dovute in base agli atti rateizzabili.</p>	<p>16 settembre 2020</p> <p></p>
<p>Dal 17.03.2020</p>	<p><u>DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO:</u> la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto è prorogata al 31 agosto 2020, ad eccezione della <u>validità ai fini dell'espatrio</u> che resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Si tratta dei seguenti documenti ai sensi del DPR 445/2000.</p> <p>Documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;</p> <p>Documento d'identità: la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.</p> <p>Documento d'identità elettronico: il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età. (segue)</p> <p>In riferimento al documento di riconoscimento di cui alla lettera c), sono considerati equipollenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il passaporto, la patente di guida*, la patente nautica, il porto d'armi - il libretto di pensione INPS (Inps e prefettura qualora sia stato autenticato con foto e firma) - il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici - le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato <p>Patente di guida: la validità delle patenti di guida in scadenza <u>dal 31 gennaio</u> è prorogata sino al <u>31 agosto</u> (Circ. Ministero delle Infrastrutture n. 9209 del 19.03.2020)</p>	<p>31 agosto 2020</p>

SCADENZA	SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI	POSTICIPO AL
17.03.2020	REDDITO CITTADINANZA: sono sospesi <u>per quattro mesi</u> dall'entrata in vigore della legge n. 27/2020 (conversione del D.L. n.18/2020) gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, quali: - immediata disponibilità al lavoro - adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi, nonché altri impegni finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale (Nota MLPS Registro Ufficiale U.0001160.19-03-2020)	17.07.2020 
31.03.2020	DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2020: proroga del termine per la presentazione – <u>tramite il Patronato INCA</u> - della domanda di disoccupazione da parte degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari nell'anno 2020 le domande di disoccupazione agricola. Il termine è prorogato solo per le domande <u>non già presentate</u> di competenza 2019.	1° giugno 2020
31.03.2020	MOD.REDDITI DECEDUTI: trasmissione telematica modello REDDITI PF 2019 per i deceduti nel periodo 1.6.2019 – 30.11.2019	30 giugno 2020
31.03.2020	MODELLO EAS: servizio di trasmissione telematica all'AdE relativo alle agevolazioni per gli enti associativi privati. Per usufruirne è necessario che gli enti trasmettano i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali	30 giugno 2020
	RED - DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ (INVCIV): ultima proroga per la presentazione dei modelli e relativa <u>trasmissione telematica</u> all'INPS tramite i CAAF (in precedenza era il 18.05.2020)	8 giugno 2020 
30.04.2020	Dichiarazione IVA: posticipata la presentazione della dichiarazione a partire dal 1° giugno ed entro il 30 giugno 2020	30 giugno 2020
23.07.2020	MODELLO 730/2020: il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è stato fissato al 30 settembre 2020 dal DL n. 9/2020 (l'iter parlamentare di conversione prevede l'accorpamento dei DL n. 9 e n.18), salvo eventuale proroga a seguito dei prossimi provvedimenti legislativi.	30 settembre 2020
	AMPLIAMENTO PLATEA 730/2020: a seguito dell'emergenza COVID-19, al fine di superare le difficoltà dei datori di lavoro ad effettuare le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, ad esempio a causa dell'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate, sarà possibile presentare anche per i dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, la dichiarazione modello 730 senza sostituto .	

SCADENZA	ADEMPIMENTI/VERSAMENTI PER I QUALI <u>NON SONO PREVISTE PROROGHE O SOSPENSIONI</u>	POSTICIPO AL
16.06.2020	<p><u>VERSAMENTO IMU 2020</u>: la normativa vigente non ha disposto per la generalità dei possessori di immobili proroghe o sospensioni per il versamento della 1° rata o rata unica dell'IMU 2020, il cui termine è fissato al 16 giugno 2020 e potrà essere posticipato esclusivamente se il Comune ha deliberato il differimento dei termini per situazioni particolari <u>oppure</u> la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di pagamenti oltre la scadenza.</p> <p>Non è dovuta la prima rata IMU 2020 solo per i possessori di :</p> <p>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali</p> <p>b) immobili di categoria catastale D/2 e immobili destinati ad agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine/montane, <u>affittacamere per brevi soggiorni</u>, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & Amp, breakfast, dei residence e dei campeggi, <u>a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</u></p> <p>Si ritengono pertanto esclusi dall'agevolazione coloro che possiedono immobili a disposizione per le vacanze, non adibiti alle suindicate attività, salva l'approvazione di nuove disposizioni legislative nel corso della conversione del DL n. 34/2020.</p>	<p>Nessuno</p> <p></p>
30.06.2020	<p><u>VERSAMENTI DICHIARAZIONE DEI REDDITI</u>: ad oggi la normativa vigente non ha disposto alcuna proroga per i versamenti relativi al saldo/1° rata di acconto Irpef, Cedolare Secca, Addizionali regionali e comunali, acconto del 20% tassazione separata o imposta sostitutiva per i premi di risultato e welfare aziendale, IVIE/IVAFE, regime fiscale forfetario o altri versamenti dovuti a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	Nessuno
30.07.2020	<p><u>VERSAMENTI DICHIARAZIONE DEI REDDITI / + 0,40%</u>: i contribuenti possono sempre scegliere di versare le imposte dovute (saldo 2019 e 1° rata di acconto 2020) nel periodo dal 1.07.2020 al 30.07.2020 applicando sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>	Nessuno
MAT entro 6 mesi dall'evento	<p><u>MAT</u>: presentazione della domanda di assegno di maternità al Comune di residenza (o al CAAF convenzionato). Il Comune autorizza l'INPS ad erogare la prestazione.</p> <p>Assegno maternità: la domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidato preadottivo (termini diversi in presenza di particolari casistiche).</p>	Nessuno
ANF entro 31.01.2021	<p><u>Assegno al nucleo 2020</u>: presentazione della domanda di assegno al nucleo al Comune di residenza (o al CAAF convenzionato). Il Comune autorizza l'INPS ad erogare la prestazione. la domanda va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo (2021). Nonostante il termine "lungo", la tempestiva presentazione consente ai richiedenti di beneficiare della prestazione in tempi rapidi già nel corso dell'anno (1° semestre).</p>	Nessuno

SCADENZA	ADEMPIMENTI/VERSAMENTI PER I QUALI <u>NON SONO PREVISTE PROROGHE O SOSPENSIONI</u>	POSTICIPO AL
Dal 22.05.2020	<p>REDDITO DI EMERGENZA (REm): dal 22 maggio ed entro il 30 giugno è possibile presentare domanda per il Reddito di Emergenza.</p> <p>Il beneficio, che sarà erogato in due somme da € 400, viene riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 residenti in Italia e con particolari condizioni economiche (reddito, patrimonio ed Isee).</p> <p>Vedi Mini Guida Reddito di emergenza del Consorzio del 22.05.2020</p>	<p>NESSUNO</p> <p></p> <p>SCADENZA 30 GIUGNO 2020</p>
1.07.2020	<p>UTILIZZO DEL CONTANTE: a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), quando il valore oggetto di trasferimento risulti superiore a 2.000 euro (sanzione minima per i trasgressori di 2.000 euro).</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo si riduce a 1.000 euro.</p>	<p>NESSUNO</p>
Dal 1.07.2020 Al 31.12.2020	<p>BONUS VACANZE: è stato introdotto il bonus vacanze, destinato alle famiglie sotto forma di "incentivo" quale "credito d'imposta" da spendere in parte in strutture ricettive italiane (alberghi, agriturismi, campeggi e B&B) e in parte da scontare nella dichiarazione dei redditi. Spetta alle famiglie in possesso di un indicatore ISEE 2020, ordinario o corrente, uguale o inferiore a 40.000 € e il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il bonus può essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.</p> <p>La misura del credito è di 150 € per nuclei familiari composti da una sola persona, di 300 € euro per i nuclei composti da due persone e di 500 € per nuclei composti da più di due persone.</p> <p>Vedi Scheda Bonus Vacanze predisposta dal Consorzio – 1.06.2020</p>	<p>NESSUNO</p> <p></p> <p>SCADENZA 31 dicembre 2020</p>